

## L'I.M.U.

**L'art. 13 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge 22 dicembre 2012 n. 214 ha disposto l'anticipo**, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta I.M.I. già prevista *dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*.

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

È il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli (art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992). Sono soggetti passivi dell'imposta i proprietari degli immobili, ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi e superficie sugli stessi (art. 2 decreto legislativo n. 504/1992).

### MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

La base per il calcolo dell'IMU è la **rendita catastale** reperibile dalla visura catastale.

La visura - qualora il contribuente non ne fosse in possesso di una abbastanza recente (1 o due anni), può essere richiesta gratuitamente [recandosi all'Agenzia del Territorio](#) (l'ufficio di Pordenone si trova in via Borgo Sant'Antonio n. 23) oppure presso i Comuni di Casarsa della Delizia e Morsano al Tagliamento .

Acquisita la **rendita catastale**, quest'ultima deve essere rivalutata, moltiplicandola **per 1,05** e utilizzando poi i seguenti moltiplicatori distinti per categoria di immobile:

CATEGORIE CATASTALI	MOLTIPLICATORE
<b>A ABITAZIONI (DA A/1 AD A/9)</b>	<b>160</b>
<b>A/10 UFFICI</b>	<b>80</b>
<b>B COLLEGI, OSPEDALI, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ORATORI</b>	<b>140</b>
<b>C/1 NEGOZI</b>	<b>55</b>
<b>C/3 LABORATORI</b>	<b>140</b>
<b>C/4 LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI</b>	<b>140</b>
<b>C/5 STABILIMENTI BALNEARI</b>	<b>140</b>
<b>C/2 CANTINE</b>	<b>160</b>
<b>C/6 GARAGE</b>	<b>160</b>
<b>C/7 TETTOIE</b>	<b>160</b>
<b>D IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE (DA D/1 A D/4)</b>	<b>60</b>
<b>D/5 ISTITUTI DI CREDITO</b>	<b>80</b>

La determinazione della base imponibile per i terreni invece, viene calcolata come segue:

TERRENI		MOLTIPLICATORE
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<b>REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO DEL 25%</b>	<b>135</b>
<b>TERRENI AGRICOLI DI IMPRENDITORI AGRICOLI ISCRITTI</b>	<b>REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO DEL 25%</b>	<b>110</b>

Infine per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dal valore venale di mercato.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili su cui calcolare l'imposta è quello di mercato, Il Comune di San Vito ha stabilito dall'Anno 2012, che non potrà procedere ad accertamento tributario qualora il contribuente abbia adottato i seguenti valori al metro quadrato:

LOCALITA'	ZONE	VALORE AI FINI I.M.U.
CENTRO, FONTANIS, FABBRIA, LIGUGNANA E MADONNA DI ROSA	B/2 ----->	€. 72,00
	B/3 ----->	€. 54,00
	C ----->	€. 90,00
FRAZIONE DI PRODOLONE	B/2 ----->	€. 54,00
	B/3 ----->	€. 36,00
	C ----->	€. 63,00
FRAZIONE DI SAVORGNANO	B/2 ----->	€. 54,00
	B/3 ----->	€. 36,00
	C ----->	€. 63,00
FRAZIONE DI ROSA	B/2 ----->	€. 54,00
	B/3 ----->	€. 36,00
	C ----->	€. 63,00
FRAZIONE DI GLERIS	B/2 ----->	€. 54,00
	B/3 ----->	€. 36,00
	C ----->	€. 63,00
FRAZIONE DI CARBONA	B/2 ----->	€. 43,00
	B/3 ----->	€. 27,00
	C ----->	€. 36,00

Pertanto il contribuente che ritenga il valore effettivo di mercato dell'area fabbricabile su cui è tenuto a pagare l'imposta diverso, può legittimamente calcolare l'imposta sul valore che ritiene congruo. Solo che in tal caso il Comune potrà procedere ad accertamento di maggior valore.

## ALIQUOTE

Il Comune di San Vito al Tagliamento non ha modificato le aliquote che pertanto rimangono quelle fissate dalla normativa statale.

Esse pertanto sono:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b>	<b>0,4%</b>
<b>Aliquota ordinaria</b>	<b>0,76 %</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella Legge, n. 133 del 26/02/1994	0,2 %

Per **abitazione principale** s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**.

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali** indicate, **anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo**.

### DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per l'anno 2012, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **€ 50,00** per ciascun figlio **fino al compimento del suo ventiseiesimo anno d'età**, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **€ 400,00** (8 figli che non abbiano ancora compiuto 26 anni) e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare **€ 600,00**.

## **ASSIMILAZIONI**

**Il Comune di San Vito al Tagliamento ha stabilito di assimilare alla “prima casa” anche:**

- a) L’Unità immobiliare posseduta** a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) L’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

## **ESENZIONE.**

**Il Comune di San Vito al Tagliamento ha stabilito l’esenzione dell’imposta relativamente alla abitazione principale e relative pertinenze *per i soggetti passivi il cui I.S.E.E. relativo all’anno 2011 non è superiore a € 12.000,00. Tale esenzione compete al soggetto passivo a condizione che entro il 30 giugno dell’anno di imposta presenti al Comune apposita comunicazione con copia dell’I.S.E.E..***

**Attenzione: La mancata presentazione della comunicazione e dell’ISEE entro il 30 giugno fa venir meno il diritto alla esenzione.**

## **IL SERVIZIO DEL COMUNE**

**Il Comune provvederà inviare ai contribuenti persone fisiche a domicilio il Mod. F24, per il pagamento dell’Imposta l’I.M.U., con allegato il dettaglio degli immobili posseduti, sui quali è calcolata l’imposta. L’invio sarà effettuato per ai contribuenti i cui dati presenti nei nostri sistemi informatici relativamente all’I.C.I., risultano completi.**

**La correttezza e la completezza dei dati, relativi al possesso ed all’utilizzo degli immobili, resta affidata alla cura e responsabilità del contribuente, che dovrà quindi verificare i dati riportati nella comunicazione. Pertanto il contribuente che riscontra anomalie, ad esempio, mancano immobili, o vi sono immobili che sono stati venduti, o vi sono dubbi sulle percentuali di possesso, e così via e non è in grado di provvedere autonomamente al ricalcolo dell’Imposta, può rivolgersi all’Ufficio Tributi.**

Per il ricalcolo dell'imposta è anche possibile collegarsi al sito Web del Comune, ed accedere all'apposito programma, che immettendo i dati calcola l'imposta e stampa i modelli per il pagamento della stessa. Il Governo può modificare le aliquote entro il 10 Dicembre 2012. Per tale motivo vengono inviati i conteggi e i Mod. F24 per il versamento di quanto dovuto in ACCONTO entro il 18 Giugno 2012, rimandando ad un successivo momento il calcolo del saldo entro il 17 Dicembre 2012.

Relativamente alla "prima casa" e relative pertinenze, sono inviati i modelli per il versamento della rata di acconto pari al 50% dell'imposta dovuta in base alle attuali aliquote. Recenti modifiche nazionali consentono al contribuente di versare l'imposta esclusivamente per la casa e relative pertinenze in 3 rate, così determinate: 1<sup>a</sup> rata pari ad un terzo entro il 18 giugno; 2<sup>a</sup> rata pari ad un terzo entro il 17 settembre; 3<sup>a</sup> rata a conguaglio entro il 17 dicembre.

Pertanto qualora il contribuente intenda usufruire di tale possibilità, dovrà provvedere in modo autonomo a ricalcolare la rata di acconto e ricompilarsi il Mod. F24 per il pagamento. Il calcolo è molto semplice, in quanto basterà dividere l'importo della rata di acconto inviata per 50 e moltiplicarlo per 33,33. Lo stesso importo dovrà poi essere versato quale seconda rata entro la data del 17 settembre. Il conguaglio a saldo dovrà essere versata entro il 17 dicembre.

Per eventuali informazioni o chiarimenti chiedere all'Ufficio Tributi del Comune :

Tel. 0434 842921 Fax 0434 842998 Email: [tributi@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it](mailto:tributi@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it)

### VERSAMENTI E SCADENZE

Il pagamento dovrà essere effettuato **esclusivamente utilizzando il modello F24** (salvo eventuali modifiche alle attuali norme).

[Modello e istruzioni sono disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate](#)

Scadenza prima rata **18 giugno 2012**

Il codice catastale per il comune di San Vito al Tagliamento da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: **I403**.

I codici per il pagamento sono reperibili nella [Risoluzione n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012 \(pdf\)](#)